

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 9

Adunanza 19 febbraio 2002

OGGETTO: PROGETTO DI APPROFONDIMENTO PARZIALE DEL LAGO DI CAVA ACQUILANDIA, COMUNE DI MONTALTO DORA PER FINALITA' DI ESTRAZIONE DI INERTI PER CALCESTRUZZO. DITTA INDUSTRIA ESTRAZIONE GHIAIA S.R.L. PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.  
GIUDIZIO POSITIVO.

Protocollo: 148 - 36491/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA e LUIGI RIVALTA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Ferro.

Premesso che:

- In data 27 settembre 2001 la Società Industria Estrazione Ghiaia S.r.l. con sede legale in Montalto Dora, Regione Ghiare n. 3 - (TO) ha inoltrato presso la Provincia di Torino - Servizio Valutazione Impatto Ambientale - Pianificazione e gestione attività estrattive, Via Valeggio n. 5 - 10128 Torino, la domanda di avvio della fase di valutazione al fine di ottenere il giudizio di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al "progetto di approfondimento parziale del lago di cava Aquilandia per finalità di estrazione di inerti per calcestruzzo, nel comune di Montalto Dora", di cui all'allegato "1";
- contestualmente la società ha provveduto al deposito degli elaborati relativi al progetto e allo studio di impatto ambientale di cui all'art. 12, c.2, lettera a), l.r. 40/1998, alla pubblicazione dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano "La

Repubblica", ed agli ulteriori adempimenti prescritti all' art.12, determinando così l'avvio del procedimento;

- l'avviso di avvio del procedimento inerente la Fase di Valutazione della procedura di VIA è stato pubblicato sul BUR del 17/10/2001;
- il progetto consiste in un approfondimento di una parte del lago di cava Acquilandia, già esistente ed autorizzato alla coltivazione con la deliberazione della Giunta Comunale di Montalto Dora n.11 del 14/02/2001 fino al 16/06/2006, per finalità di estrazione di inerti da calcestruzzo;
- l'area oggetto di scavo è situata nel comune di Montalto Dora (TO), in Regione Ghiare, in sponda orografica sinistra del fiume Dora Baltea. I terreni oggetto di coltivazione sono di proprietà del Comune e sono già destinati, al termine della coltivazione, per " un' usufruzione di interesse pubblico e collettivo" (D.G.C. del 29/10/97). Attualmente il P.R.G.C. del comune di Montalto Dora classifica l'area come destinata ad attività agricola. La zona ricade in parte in fascia A e in parte in fascia B del "Piano Stralcio Fasce Fluviali" ed è compresa nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico regolato dal D.Lgs 490/99. In zona sono presenti infrastrutture viarie, aziende agricole, centrale idroelettrica, pozzo idropotabile (a 700 m), zona industriale, abitati di Baio Dora e Montalto Dora (a circa 1700 m). L'area estrattiva è raggiungibile tramite la S.S. 26 della Valle d'Aosta e quindi con la "Strada Comunale delle Ghiare";
- il sito di cava presenta attualmente tre distinti specchi d'acqua; i due laghi posti a nord (separati da un sottile setto) fanno parte del complesso "Acquilandia" per il quale è previsto, alla fine dei lavori di scavo, un utilizzo a fini ricreativo-sportivi. Il progetto attualmente autorizzato prevede che il lago di dimensioni maggiori presenti due differenti profondità del fondo del lago: la parte orientale ha una profondità dal piano campagna di circa 20 m, mentre quella occidentale di soli 14 m. Il limite di separazione tra le due zone è rappresentato attualmente dalla fascia di rispetto fluviale dei 150 m (D.Lgs 490/99). Il progetto prevede che il lago sia ribassato nella sua parte occidentale di circa 6 metri, tramite uno scavo interamente sotto falda, in modo che la quota assoluta del fondo sia la stessa in ogni zona. Il programma generale di coltivazione prevede, indicativamente, di estrarre un volume totale di circa 88.000 m<sup>3</sup>, con un utile di circa 80.000 m<sup>3</sup>. La morfologia esterna del lago di cava non subirà variazione rispetto a quanto già autorizzato in precedenza. Le porzioni di scarpata sotto falda avranno pendenza di 26°;
- il complesso di Acquilandia, a fine attività estrattiva, sarà destinato ad uso ricreativo-sportivo. I laghi sono stati sagomati in modo da rispondere alle esigenze della pesca sportiva; è prevista la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale contornante il perimetro dei laghi e la costruzione di manufatti per l'accoglienza, la ricezione, la sosta ed il pic-nic. Gli interventi principali riguardano: la sistemazione delle sponde secondo le pendenze di sicurezza, il recupero vegetazionale delle scarpate emerse, la sistemazione nella zona di battigia di specie idrofile, la sistemazione delle aree pianeggianti nell'intorno dei laghi da utilizzare per la sosta e la realizzazione dei percorsi e degli accessi ai punti di pesca;
- l'istruttoria è stata condotta dal gruppo di lavoro individuato all'interno dell'organo tecnico provinciale, istituito con deliberazione G. P. n. 63-65326 14/04/1999 e s.m.i.;
- e' stata attivata, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 della L.R. 40/1998 la Conferenza dei Servizi a cui sono stati invitati i soggetti previsti dall'art. 9 della legge regionale stessa: le sedute si sono svolte in data 9/11/2001, 29/11/2001 e 11/01/2002;

- il proponente è stato invitato a partecipare alle riunioni della Conferenza dei Servizi in data 9/11/2001 e 29/11/2001;
- a seguito del deposito del progetto non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- nel corso della prima riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 9/11/2001 è emersa l'esigenza di disporre di ulteriori approfondimenti progettuali sulla stabilità delle scarpate e del setto di separazione tra fiume Dora e cava, sui fenomeni erosivi lungo un tratto significativo di fiume, sulla verifica con un criterio diverso da quello geometrico delle aree di salvaguardia dei pozzi e sulle possibili interferenze tra lago di cava e pozzi idropotabili;
- nella seconda riunione della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 29/11/2001, è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta.

Considerato che:

- dagli approfondimenti condotti dall'Organo Tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono in atti, è emerso quanto riportato nella "Relazione generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico", (allegato "4"), e quanto recepito dal Comune di Montalto Dora nella deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 23/01/2002 di autorizzazione ex l.r. 69/78 (allegato "2") e nella determinazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte n. 9 del 30/01/2002 (allegato "3"), facenti parte integrante del presente provvedimento;
- nel corso dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione sono pervenuti i seguenti pareri:
  - nota n.14487/16.4 del 8 novembre 2001 e nota n.143/16.4 del 7 gennaio 2002 della Direzione Industria- Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva della Regione Piemonte;
  - nota n.6701/PU del 8 novembre 2001 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po;
  - nota n.251/23 del 11 gennaio 2002 della Direzione Difesa del Suolo della Regione Piemonte;
  - nota n.811/19/19.20 del 11 gennaio 2002 della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica- Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte;
  - nota n.3048/2902 del 24 gennaio 2002 dell'ASL n.10;
- sono pervenute le seguenti autorizzazioni:
  - autorizzazione del Comune di Montalto Dora ex l.r. 69/78 espressa con deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 23/01/2002 che recepisce le prescrizioni per la coltivazione, per il recupero ambientale e per i monitoraggi stabilite nella terza riunione della Conferenza dei Servizi in data 11 gennaio 2001 (allegato "2");
  - autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 490/1999 espressa con determinazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte n. 9 del 30/01/2002 (allegato "3").

Ritenuto che:

- il progetto consiste in un approfondimento di una parte del lago di cava già esistente ed autorizzato alla coltivazione, con la deliberazione della Giunta Comunale di Montalto Dora n.11 del 14/02/2001, fino al 16/06/2006; tale ribassamento del fondo del lago nella sua parte occidentale non comporta modifiche della superficie del lago attuale nè causa ulteriori scoperture della falda. Inoltre non verrà modificato il progetto di recupero ambientale attualmente autorizzato;
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi è comunque emersa l'esigenza di definire una serie di prescrizioni per la realizzazione dell'opera e per gli interventi di mitigazione, monitoraggio e recupero ambientale, in particolare:
  - sia eseguito, da parte della ditta, un monitoraggio periodico dei parametri chimici, chimico-fisici e microbiologici delle acque del lago, delle acque di falda, campionate nei piezometri, e delle acque del fiume;
  - siano eseguiti periodici rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e controlli sull'avanzamento del recupero ambientale;
  - siano posizionati nell'area di cava almeno tre piezometri di cui:
    - uno a monte ed uno a valle del lago di cava, lungo la direzione di deflusso della falda
    - uno in prossimità del pozzo idropotabile (in posizione intermedia tra cava e pozzo);
  - sia effettuato un monitoraggio topografico periodico dello spessore del setto tra fiume Dora e lago di cava (almeno semestrale e/o in conseguenza di eventi di piena significativi), che deve condurre, nel caso si verificassero assottigliamenti o manifestazioni di instabilità, anche localizzati, alla progettazione e alla realizzazione, da parte dell'esercente di opportuni interventi di mitigazione, da concordarsi con le autorità competenti;
  - sia prevista la sistemazione di strumenti previsionali idonei e di sicura affidabilità per allertare i possibili fruitori dell'area da eventi di piena straordinaria, posizionati lungo il corso del fiume Dora, a monte dell'area in oggetto;
  - sia eseguito il recupero ambientale con specie arboree ed arbustive esclusivamente autoctone e sia realizzata nella zona circumlacuale, in concomitanza con l'inizio dei lavori di cava, una siepe multistrato arboreo-arbustiva utilizzando principalmente biancospino, carpino, salice, caprifoglio e acero campestre;
- tutte le succitate prescrizioni sono state recepite dal Comune di Montalto Dora nella succitata deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 23/01/2002 di autorizzazione ex l.r. 69/78, facente parte integrante del presente provvedimento (allegato "2");
- alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti condotti dall'organo tecnico con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle Conferenze dei Servizi, i cui verbali sono depositati agli atti, sussistono le condizioni di compatibilità ambientale.

Visti:

- l'Allegato "1", *Progetto di approfondimento parziale del lago di cava Acquilandia per finalità di estrazione di inerti per calcestruzzo, nel comune di Montalto Dora;*
- l'Allegato "2", *deliberazione della Giunta Comunale n.5 del 23/01/2002, ex l.r. 69/78, del Comune di Montalto Dora;*

- l'Allegato "3", *determinazione del Dirigente del Settore Gestione Beni Ambientali della Regione Piemonte n. 9 del 30/01/2002, ex D.Lgs. n. 490/99;*
- l'Allegato "4", *Relazione generale sull'istruttoria dell'Organo Tecnico;*
- i verbali delle sedute della Conferenza dei Servizi, in atti;
- l'art. 6 della L. 8/7/86, n.349 " Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale ";
- il D.Lgs 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/217/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", e s.m.i.;
- il D. Lgs 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della L. 8 ottobre 1997, n. 352";
- il D.p.R. 9 aprile 1959, n. 128 "Norme di polizia delle miniere e delle cave" e s.m.i.;
- la L.R. 22 novembre 1978, n. 69 e s.m.i. "Coltivazione di cave e torbiere";
- la L. R. del 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i." Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione " e s. m. i.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;  
 Quanto sopra premesso e considerato;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
 DELIBERA**

1. Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto di approfondimento parziale del lago di cava Aquilandia per finalità di estrazione di inerti per calcestruzzo, nel comune di Montalto Dora (TO), presentato ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), della Legge Regionale n. 40 del 14.12.1998 dalla Società Industria Estrazione Ghiaia S.r.l. con sede legale in Montalto Dora, Regione Ghiare n. 3 - (TO), e allegato alla presente come parte integrante e sostanziale al numero "1", sulla base delle motivazioni riportate in premessa, che si intende interamente richiamata, e che nel seguito si sintetizzano:
  - si tratta di una prosecuzione di un progetto già autorizzato, senza modifiche della superficie del lago attuale o della morfologia circostante, nè modifiche al progetto di recupero ambientale autorizzato;
  - gli impatti generati dall'intervento su sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali, atmosfera e vegetazione possono essere mitigati attraverso adeguate prescrizioni per la coltivazione e il recupero ambientale ed attraverso appositi monitoraggi dei livelli freatici,

della qualità chimica e biologica delle acque di cava, dei rilievi topografici, batimetrici ed aerofotogrammetrici e del recupero ambientale;

2. l'efficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinata all'attuazione delle prescrizioni formulate con la D.G.C. del Comune di Montalto Dora n. 5 del 23/01/2002 di autorizzazione ex l.r. 69/78, e piu' precisamente risultanti dai contenuti degli allegati "A" e "B" del verbale della conferenza dei servizi, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento, deliberazione comunale che e' a sua volta allegata alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale sotto il n. 2;
3. Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell'inizio dei lavori di coltivazione della cava, ha efficacia per la durata di tre anni decorrenti dalla data del presente atto deliberativo;
4. Di stabilire, inoltre, che il proponente comunichi all'A.R.P.A. l'inizio dei lavori ai fini dei monitoraggi ambientali di competenza;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'Ente;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso